

Publicato il 29/01/2024

N. 00900/2024REG.PROV.COLL.
N. 08893/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 8893 del 2022, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Tenente Colonnello -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Alba Giordano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni e l'avv.

Alba Giordano.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in trattazione il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe che ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti (proposti a seguito del deposito in giudizio della documentazione) dal sig. -OMISSIS- tenente colonnello del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica in s.p.e., avverso il giudizio dalla Commissione superiore di avanzamento per l'avanzamento a scelta al grado superiore per l'anno 2014, che lo aveva ritenuto idoneo, ma non iscritto in quadro, collocandolo al 37° posto della graduatoria di merito con punti 26,83.

2. L'interessato aveva impugnato detta valutazione innanzi al TAR per il Lazio, appuntando le sue censure avverso i più favorevoli giudizi espressi rispetto ai colleghi collocatisi al posto n. 17 della graduatoria finale (-OMISSIS- con 27,17 punti), al n. 18 (-OMISSIS- con 27,15 punti) e al n. 20 (-OMISSIS- con 27,11 punti) e sostenendo che tali punteggi non trovavano riscontro nella relativa documentazione matricolare e caratteristica, avendo detti ufficiali titoli e qualità assolutamente inferiori alle sue che poteva vantare valutazioni in carriera sempre lusinghiere, incarichi prestigiosi, note elogiative ecc..

Il ricorrente aveva lamentato che non erano stati presi in debita considerazione i titoli di studio posseduti (due lauree, una in ingegneria gestionale e una in scienze aeronautiche, e i due master universitari conseguiti), nonché l'ottima conoscenza dell'inglese e del francese, nonché i numerosi riconoscimenti, elogi e medaglie e le ore di volo (4820, di cui 233 in zona di guerra e 3000 quale istruttore di volo) di gran lunga superiori a quelle degli altri tre; in particolare aveva dedotto che il collega -OMISSIS- lo aveva sempre seguito nelle precedenti graduatorie anche per il grado di tenente colonnello e per le precedenti valutazioni per colonnello (in cui si era collocato nel 2013 al 79° posto mentre il ricorrente al 61°).

Con una prima censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1057, 1058, 1060 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e degli articoli da 700 a 710 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, dei principi di correttezza e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, il ricorrente aveva sostenuto che tali disposizioni imponevano che il giudizio di avanzamento fosse reso in base a criteri predeterminati, mentre nel caso di specie i giudizi espressi non corrispondevano ai titoli e alle qualità possedute.

Con ulteriore censura aveva lamentato l'eccesso di potere per incoerenza, inadeguatezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, vizio della funzione, sviamento, ribadendo la non corrispondenza del punteggio attribuito al suo percorso professionale del ricorrente, così che i criteri di giudizio erano stati applicati in modo più favorevole per gli ufficiali che lo avevano preceduto nella graduatoria di merito.

3. Con i motivi aggiunti, proposti a seguito del deposito in giudizio della documentazione da parte del Ministero della Difesa, l'ufficiale aveva sostenuto anche la violazione delle direttive SMA-O2/2006 e SMD FORM 001/2004 "Impiego del personale", che avevano dato rilievo all'impiego in attività internazionali e avevano stabilito le attività addestrative e formative caratterizzanti da considerare.

Aveva quindi appuntato le censure rispetto al rapporto tra i suoi titoli culturali e di carriera e quelli dei colonnelli -OMISSIS- -OMISSIS- ed-OMISSIS- (collocati rispettivamente al 20°, al 18°, al 17° posto) e sui giudizi espressi dai commissari in ordine ai diversi aspetti oggetto di valutazione (qualità morali, qualità professionali, qualità culturali, attitudine ad incarichi del grado superiore); in particolare aveva dedotto che la differenza di punteggio per i titoli culturali (per i quali gli era stato attribuito il punteggio di 26,32) non rispecchiava la reale situazione sua e dei colleghi, cui con meno titoli erano stati attribuiti i punteggi di 26,66 (-OMISSIS-), 26,64 (-OMISSIS-), 26,60 (-

OMISSIS- e con giudizi maggiormente positivi. Rispetto al collega-OMISSIS- aveva dedotto che si era posizionato al corso dell'Accademia aeronautica al 36° posto (-OMISSIS-9°); al corso di perfezionamento 47° su 61 (-OMISSIS-34°); che era in possesso solo della laurea in Scienze aeronautiche senza alcun master e conosceva solo una lingua straniera, a livello inferiore (-OMISSIS-inglese e francese e con migliore livello); non aveva frequentato il Corso ISSMI; si era posizionato al corso presso la Scuola di guerra aerea, modulo A, al terzo posto (-OMISSIS-al secondo); al corso Scuola di guerra, modulo normale, al 43° posto su 63 (-OMISSIS-34° su 54). Con riguardo al collega -OMISSIS- aveva dedotto che era posizionato alla 52° posizione su 61 in Accademia; al 53° posto del Corso di perfezionamento; al 53° posto della Scuola di guerra, modulo A; al 2° posto su 16 della Scuola di guerra, modulo B (-OMISSIS-2° su 63); al 57° posto della scuola di guerra modulo normale; al 29° posto su 33 del corso Comando (-OMISSIS-14°); conoscenza solo della lingua inglese e con livello inferiore; non aveva frequentato il corso ISSMI; era in possesso solo della laurea in Scienze aeronautiche e non aveva conseguito nessun master. Con riguardo al collega -OMISSIS- aveva dedotto che si era posizionato in Accademia al 42° posto su 61; alla Scuola di guerra, modulo A, 18°; alla Scuola di guerra, modulo B, al secondo posto ma con punteggio inferiore al ricorrente (28/30 -OMISSIS- 29/30 -OMISSIS-); era in possesso solo della laurea in Scienze aeronautiche e di un master di primo livello; conosce solo l'inglese a livello inferiore.

Anche in ordine alle qualità professionali il ricorrente aveva sostenuto che i giudizi espressi e i punteggi attribuiti (-OMISSIS- 27,79; -OMISSIS- 27,78; -OMISSIS-27,74; -OMISSIS-27,45) non avrebbero rispecchiato la sua carriera, avendo svolto numerosi incarichi anche operativi, moltissime ore di volo, superiori a quelle degli altri candidati, e incarichi diversificati anche all'estero; neppure erano stati aderenti alla reale personalità dei candidati i giudizi espressi con riguardo alle qualità morali (-OMISSIS- 27,28; -OMISSIS- 27,27;

-OMISSIS-27,22; -OMISSIS-26,94), avendo egli ricevuto quattro elogi formali.

Con riferimento al giudizio relativo alle attitudini ad assumere incarichi nel grado superiore (per le quali i colleghi avevano ottenuto rispettivamente -OMISSIS- 26,95; -OMISSIS- 26,91; -OMISSIS-26,68; -OMISSIS-26,61) il punteggio attribuitogli non corrispondeva all'attitudine dimostrata negli incarichi rivestiti.

4. Con un secondo atto di motivi aggiunti, proposto a seguito del deposito di ulteriore documentazione da parte dell'Amministrazione (libretti volo dei controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-), il ricorrente aveva ribadito le precedenti censure, deducendo di avere effettuato molte più ore di volo anche in zona di guerra rispetto ai colleghi iscritti al quadro di avanzamento (ore di volo inoltre su 9 differenti velivoli, di cui 8 aviogetti e solo 1 ad elica), mentre -OMISSIS- (anch'esso pilota) aveva effettuato un numero nettamente inferiore di ore di volo (solo 2.799,20, di cui circa 700 su velivolo ad elica, e solo 60,10 in zona di guerra); -OMISSIS-(navigatore) aveva al proprio attivo un numero assolutamente inferiore di ore di volo complessive (1.675,35, di cui solo 134,20 in zona di guerra). Egli inoltre aveva maggiore esperienza anche come istruttore di volo e aveva conseguito entrambe le qualifiche operative di pronto impiego e anche di *combat ready*, laddove i colleghi -OMISSIS- e -OMISSIS- non erano in possesso della qualifica di pronto impiego.

5. L'adito Tribunale, richiamati i consolidati orientamenti giurisprudenziali circa il sindacato giurisdizionale sui giudizi di avanzamento, ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto che dalla documentazione depositata dall'Amministrazione non fosse emersa una differenza tale da giustificare la 37° posizione del ricorrente rispetto alla posizione degli altri ufficiali indicati dal ricorrente stesso ed ha affermato che *“lo scarto di punteggio non appare giustificato né plausibile neanche con il doveroso riconoscimento che pure si deve alla discrezionalità tecnica degli Ufficiali valutatori che componevano la Commissione di Avanzamento. Il ricorrente possiede, difatti, un profilo di altissimo livello, sotto tutti i*

criteri individuati dalle norme in materia, avendo svolto incarichi interforze, internazionali e svariati incarichi di istituto quale pilota dell'Aeronautica Militare, sempre con valutazioni di rendimento massime o molto elevate da parte dei superiori gerarchici; dimostra di avere al suo attivo titoli culturali, di formazione e professionali che non sembrano riscontrabili nei curricula degli altri controinteressati; ha dimostrato qualità morali e caratteriali che non paiono inferiori a quelle esibite dagli altri concorrenti che hanno conseguito la promozione. Ciò induce questo Collegio a ritenere che i suddetti elementi di positiva valutazione non siano stati adeguatamente valutati dalla Commissione Superiore di Avanzamento”.

In particolare, prendendo in considerazione i vari elementi oggetto di valutazione, ha rilevato: a) con riferimento alle qualità culturali e intellettuali che “*a fronte di uno sviluppo così brillante della carriera pregressa concernente la specifica categoria di qualità in esame, si può osservare, viceversa, con riferimento ai controinteressati, che i libretti personali non sembrano mostrare una quantità e una qualità di titoli di merito altrettanto consistenti e, in ogni caso, non se ne coglie la superiorità*”; b) con riguardo alle qualità professionali che “*dai documenti versati in atti si evince che il ricorrente vanta, al pari dei colleghi promossi, una carriera di spicco e, pertanto, anche sotto tale profilo, si ritiene non giustificata la differenza negativa di punteggio attribuita al Ten. Col. - OMISSIS-rispetto ai tre Ufficiali controinteressati sopra menzionati*”...“*il ricorrente ha avuto la possibilità (e la capacità) di assumere funzioni e ruoli eterogenei: oltre al pilotaggio al massimo livello, ha avuto anche incarichi nei settori della formazione, dell'addestramento, della logistica e della sicurezza*”; c) quanto alle benemerienze ricevute e ai giudizi espressi nelle valutazioni che le “*qualità professionali dimostrate durante la carriera, alla luce di un raffronto dei dati e delle informazioni provenienti dai rispettivi libretti personali, si osserva che la differenza di punteggio a favore dei tre controinteressati menzionati, relativamente all'elemento di valutazione in questione, non appare giustificata logicamente e denota una disparità di trattamento: i giudizi espressi dalla Commissione confliggono con le risultanze documentali da cui si ricava che il ricorrente sembra aver svolto incarichi e ruoli operativi più eterogenei e connotati da un più elevato tasso di internazionalità rispetto ai colleghi; d'altro canto non emergono dal quadro a ciò dedicato*

dei libretti personali dei tre controinteressati elementi da quali possa evincersi e motivarsi la superiorità ad essi riconosciuta (rispetto al -OMISSIS-), né l'Amministrazione ha allegato in corso di causa elementi convincenti atti a giustificare la differenza di punteggio a loro favore”, sottolineando altresì le maggiori ore di volo svolte dal ricorrente rispetto agli altri colleghi; d) quanto alle qualità morali, di carattere e fisiche ha affermato che “non sono emersi dalla documentazione personale, né da quanto allegato dall'Amministrazione in corso di causa, elementi oggettivi idonei a motivare, anche su questo punto, l'inferiorità del ricorrente che, in ogni caso, ha ottenuto n. 4 elogi formali di cui n. 2 nel grado rivestito”; e) per la voce attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore ha evidenziato che “il ricorrente ha assolto incarichi di elevata responsabilità nell'impiego in missioni e incarichi internazionali (NATO) e in incarichi interforze”.

Ha quindi concluso nel senso che “il criterio di valutazione assunto dalla p.a. pare essere stato utilizzato dalla Commissione Superiore di Avanzamento in modo incoerente e, all'evidenza, penalizzante per il ricorrente, come si evidenzia dalla documentazione matricolare in atti. In virtù dell'esame di tutti i profili che debbono essere tenuti presenti nella valutazione di un Ufficiale ai fini della promozione al grado superiore, risulta evidente l'illogicità della valutazione espressa dalla Commissione Superiore di Avanzamento. La documentazione esaminata attesta che il ricorrente ha mostrato doti ed impegno meritevoli di apprezzamento, ha dato prova di avere avuto un'esperienza ed una formazione professionale variegata, di non essere da meno sul piano delle qualità culturali e personali; per cui, alla luce degli elementi raccolti, il punteggio finale a fronte del punteggio dei colleghi sopraindicati non appare giustificato ed è tale da rivelare la manifesta illogicità del giudizio espresso dalla Commissione. Il Collegio ritiene, pertanto, che il ricorrente sia stato penalizzato dall'utilizzo di un metro valutativo particolarmente severo – rispetto a quello utilizzato per giudicare i controinteressati – per tutte le qualità oggetto di valutazione; dal libretto personale degli interessati risulta, difatti, evidente come la Commissione Superiore di Avanzamento non sembra aver tenuto adeguato conto del percorso di carriera del ricorrente, soprattutto in relazione ai numerosi incarichi ricoperti in ambito internazionale, interforze, SMD, nonché alle abilitazioni e alle ore di volo, elementi che dovevano costituire un

momento di valutazione essenziale per una promozione nell'ambito del ruolo navigante dell'A.M.”

6. Il Ministero della Difesa ha contestato la correttezza della sentenza e ne ha chiesto la riforma sostenendo innanzitutto che il Tribunale amministrativo, pur richiamando i consolidati orientamenti giurisprudenziali relativi ai giudizi di avanzamento, non li aveva poi applicati, le sue conclusioni essendo sfociate inammissibilmente nell'ambito del merito riservato all'amministrazione.

Ha dedotto poi che dalla documentazione non era affatto emersa la spiccata posizione di prevalenza dell'ufficiale ricorrente; questi infatti non aveva ottenuto assoluti risultati di rilievo nei principali corsi di formazione, essendosi posizionato 9° su 61 al corso in Accademia con il punteggio di 24.366/30; 34° su 61 al corso di Perfezionamento con il punteggio di 24,909/30; 14° su 27 al corso per il Comando con il punteggio di 27,355/30; 52° su 146 al corso ISSMI; 34° su 63 con punteggio di 15,580/20 al corso per l'avanzamento al grado di Maggiore.

Ha evidenziato i giudizi ottenuti dall'interessato nelle schede valutative, in particolare i giudizi “superiore alla media”, riportati da sottotenente e da tenente e un abbassamento di note anche da capitano, nonché le diverse aggettivazioni non apicali in relazione alle voci interne della documentazione caratteristica, anche nelle schede valutative conclusesi con la massima qualifica finale; inoltre un numero esiguo di “pregevole” nella documentazione caratteristica redatta nel periodo 1 novembre 2002-31 ottobre 2008.

Ha aggiunto inoltre che l'ufficiale *de quo* non aveva ricevuto alcun encomio; aveva conseguito nel corso della carriera poche espressioni laudative a corredo dei giudizi complessivi finali (solo 12 annotazioni su un totale di 44 documenti caratteristici, in particolare nel grado di tenente colonnello solo 3 note elogiative su 6 documenti; aveva svolto un unico incarico interforze assegnatogli il 6 settembre 2013, ma per un tempo troppo breve per essere inserito nelle schede valutative e nei rapporti informativi utili in sede di scrutinio.

Quanto alla posizione dei colleghi confrontati, l'Amministrazione ha rilevato che il colonnello -OMISSIS- aveva ottenuto un miglior punteggio per il corso di perfezionamento per il grado di maggiore (16,750/20); per il Corso Comando si era posizionato all'8° posto su 33 con il punteggio di 29,290/30; si era posizionato alla medesima posizione del ricorrente al corso ISSMI (52°); aveva svolto attività di insegnamento, a differenza del -OMISSIS-, che non era mai stato impiegato in incarichi di docenza, né aveva svolto incarichi di vertice presso gli uffici centrali. Il colonnello -OMISSIS- si era posizionato primo al corso ISSMI; aveva conseguito esiti migliori nel corso di pilotaggio frequentato negli Stati Uniti anche dal -OMISSIS- (-OMISSIS-: 21° su 45, con punteggio di 27/30; -OMISSIS-: 39° su 45, con punteggio 26,28/30); aveva frequentato numerosi corsi NATO. Il colonnello -OMISSIS- si era posizionato al 17° posto su 29 al Corso Comando (punteggio 28,553/30); 2° su 60 al modulo A del nuovo iter continuativo (con punteggio 29/30; -OMISSIS- 8° su 60, con punteggio 28/30); aveva frequentato molti corsi all'estero, tra cui il *Combined Joint Operations Center* (menzionato dal TAR tra i corsi all'estero ritenuti particolarmente qualificanti a livello formativo), mentre molti dei corsi all'estero frequentati dal -OMISSIS- consistevano in ore di addestramento necessarie al mantenimento del brevetto di volo da svolgersi nel simulatore di volo all'estero; aveva svolto incarichi presso l'Accademia e presso gli uffici centrali.

L'Amministrazione appellante ha poi ricordato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la frequenza dei corsi non ha un rilievo preponderante rispetto ai giudizi di avanzamento così come gli incarichi svolti, ribadendo che nello svolgimento degli incarichi, ritenuti particolarmente determinanti dal giudice di primo grado, il -OMISSIS- non aveva riportato giudizi con espressioni particolarmente elogiative; inoltre non era mai stato impegnato in enti dell'area centrale o di vertice delle Forze Armate, tranne due brevi periodi presso la DIPMA (Direzione impiego per il personale dell'Aeronautica militare) nel 2012 e nel 2013, né aveva svolto incarichi di

facente funzione, mentre i controinteressati avevano svolto incarichi operativi e di comando e, diversamente dal -OMISSIS-, anche in area di vertice nonché incarichi previsti per il grado superiore di colonnello; in particolare i pari grado-OMISSIS- e -OMISSIS- avevano ricoperto incarichi in ambito internazionale.

L'Amministrazione ha aggiunto ancora che tutti gli ufficiali controinteressati erano in possesso della qualifica operativa di pronto impiego e *Combat ready* conseguite, a differenza del -OMISSIS-, su velivoli ad alta efficienza (caccia); il numero di ore di volo del -OMISSIS-- superiore, in assoluto, a quelle dei controinteressati, anche con riferimento a quelle in zone di guerra - era dovuto esclusivamente alla circostanza di essere stato impiegato su velivoli da trasporto e successivamente anche su velivoli utilizzati per la sorveglianza aerea e quindi su aeromobili che, per loro natura, erano utilizzati in missioni normalmente di lunga durata; in ogni caso non erano confrontabili in assoluto le ore di volo effettuate su velivoli di differente tipologia e utilizzati in missioni con obiettivi diversi; inoltre, tali profili, attenendo al periodo di impiego degli ufficiali naviganti presso i reparti operativi (in linea di massima fino al grado di Maggiore o nei primi anni da Tenente Colonnello), non potevano assumere un peso preponderante in termini di aspettativa di carriera per l'accesso ai gradi superiori delle Forze Armate.

Secondo l'Amministrazione appellante poi anche i pari grado controinteressati avevano ricevuto elogi e medaglie: -OMISSIS-aveva riportato nel corso della carriera un numero superiore di benemeranze (3 elogi e 2 encomi rispetto al -OMISSIS-, che aveva avuto 4 elogi, di cui solo 2 nel grado rivestito e nessun encomio), di cui un encomio a ridosso della valutazione contestata;-OMISSIS- e -OMISSIS- avevano ottenuto una benemeranza in meno rispetto al -OMISSIS-(3 invece di 4), ma-OMISSIS- aveva ottenuto un elogio a ridosso della valutazione contestata (il 3 ottobre 2013) e -OMISSIS-, i cui riconoscimenti erano stati conseguiti tutti nel grado rivestito, anche un encomio semplice. Quindi lo scavalco da parte del -OMISSIS- rispetto

alle precedenti valutazioni, trovava giustificazione in nuovi elementi di giudizio intervenuti nell'ultimo anno, dal 1 novembre 2012 al 31 ottobre 2013, avendo egli ricevuto un encomio il 6 settembre 2013 e ottenuto un documento caratteristico per l'ultimo periodo molto positivo.

Il Ministero appellante ha concluso sottolineando che non emergevano significativi elementi, né a livello di documentazione matricolare, né caratteristica, tali da far ritenere fondata la censura di eccesso di potere in senso relativo per disparità di trattamento, che deve emergere con assoluta immediatezza.

7. Ha resistito al gravame il tenente colonnello -OMISSIS-, deducendo l'infondatezza dell'appello e contestando in particolare che il TAR avrebbe travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali, emergendo a suo avviso dalla documentazione caratteristica dei vari ufficiali l'eccesso di potere dei giudizi espressi dalla Commissione di avanzamento, in relazione alla mancanza di omogeneità dei criteri valutativi; ha insistito per la prevalenza della sua figura di ufficiale rispetto a quella dei pari grado indicati in tutto l'arco della carriera, essendo stato nominato allievo scelto già al corso in Accademia, essendo stato collocato in posizione migliore sia in Accademia che ai successivi corsi di perfezionamento e al corso per l'avanzamento al grado di Maggiore (non frequentato da -OMISSIS-), avendo frequentato il Corso ISSMI insieme al solo -OMISSIS-ed essendo collocati entrambi al 52° posto; ha ancora sottolineato che il collega -OMISSIS- era stato avviato al corso ISSMI solo dopo la chiusura delle valutazioni utili per l'avanzamento, mentre il collega-OMISSIS- non lo aveva mai frequentato; ha evidenziato il migliore giudizio conseguito nel corso Comando, in cui aveva riportato il massimo giudizio di "ottimo", mentre -OMISSIS- l'inferiore giudizio di "molto buono" e nei corsi presso la Scuola di guerra aerea (modulo A: -OMISSIS-nello stesso corso si era classificato 8° in graduatoria su 60 partecipanti con il punteggio 28/30, mentre -OMISSIS- 53° con punti 23,30, -OMISSIS-18° con punti 27/30 sempre su 60; - modulo B: -OMISSIS-2° in

graduatoria con 29/30, mentre i controinteressati -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- si erano classificati in posizione deteriore con il punteggio di 28/30;- modulo Normale: -OMISSIS-34 °su 63,-OMISSIS- 48°, -OMISSIS-57 °); ha fatto ancora riferimento al maggiore numero di corsi internazionali frequentati, alla prevalenza dei titoli di studio e alla conoscenza di due lingue straniere, ribadendo che anche il collega-OMISSIS- non aveva ricevuto encomi ma solo tre elogi, rispetto ai suoi quattro elogi.

8. All'udienza pubblica del 28 novembre 2023, dopo la rituale discussione, l'appello è stato trattenuto in decisione.

9. L'appello è fondato.

9.1. Ai sensi dell'art. 1057 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) “1. *Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità e i criteri stabiliti dalla presente sezione.*

2. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo.

3. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi, entrambe a carattere collegiale. La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi dell'articolo 1058, commi 1 e 2, l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase, caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1058, commi 4, 5, 6 e 7, è volta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini sono possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto punteggio, è conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.

4. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei?”.

In base all'art. 1058, commi 4 e segg. “*A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.*

5. Il punto di merito è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerienze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.

6. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione”.

L'art. 1060 prevede espressamente: “i vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento è composta dagli stessi membri e il militare è sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 1032”.

In base all' art. 1032, “1. le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze”.

3. Le autorità competenti hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando.

4. *In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare”.*

Anche gli artt. 700 e segg. del D.P.R. 5 marzo 2010, n. 90 , *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*, nel dettare i criteri di valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate, attribuiscono alla Commissione di avanzamento un'ampia discrezionalità di giudizio, prevedendo *“un apprezzamento globale”* in ordine allo svolgimento delle *“funzioni del grado rivestito e se (l'ufficiale) risulta complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore”* (art. 701).

Ai sensi dell'art. 706 *“la rilevanza degli incarichi ricoperti non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto”*.

In base all'art. 708, *“la valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego”*.

9.2. Sulla base di tali disposizioni un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, ritiene che il sistema della promozione a scelta sia caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, così che l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria sulla base del punteggio attribuito con un giudizio, che attiene al merito dell'attività valutativa svolta dalla Commissione. Infatti le norme del codice dell'ordinamento militare prevedono che la promozione derivi da una valutazione in assoluto per ciascuno degli ufficiali scrutinati, e non dalla comparazione fra loro, in

relazione a taluni elementi (qualità morali, di carattere e fisiche; benemerienze e qualità professionali dimostrate durante la carriera; doti intellettuali e di cultura; attitudine ad assumere incarichi nel grado), che confluiscono in una valutazione globale e complessiva. La Commissione di avanzamento è pertanto chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità che investono l'intera personalità dei candidati: l'amplessima discrezionalità nell'analisi dei profili degli uffici scrutinandi concerne doti che non sono definibili mediante una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti, ma richiede analisi di merito degli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascuno di essi. Proprio per tale ragione in tali valutazioni non è possibile né consentito isolare uno o più singoli episodi nella carriera, sia propria che degli ufficiali assunti come termine di confronto, allo scopo di dedurre l'illegittimità del giudizio della Commissione, essendo esse riferite all'intera carriera degli scrutinandi e facendo riferimento nella loro globalità alla personalità ed alla carriera degli stessi. I singoli requisiti e titoli devono essere pertanto considerati complessivamente nel loro insieme e non singolarmente, con la conseguenza che la mancanza di uno o più titoli da parte di un valutando può essere ben supplita, nei confronti di altri valutandi, dall'entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o di maggior valore nell'ambito di un giudizio complessivo ed indivisibile (Cons Stato, Sez. II, 12 aprile 2023, n. 3717; 4 febbraio 2022, n. 780).

Il sindacato del giudice amministrativo risulta pertanto confinato, salvi i casi di violazione delle regole formali, in un ambito assai limitato, delineato da vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall'esame della documentazione caratteristica, in quanto la commissione di avanzamento esprime un giudizio di idoneità con l'attribuzione di un punteggio, che è il risultato dell'esercizio di un'ampia discrezionalità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2017, n. 4584 e 17 gennaio 2018, n. 226). In altri termini il sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro di palesi irrazionalità nell'assegnazione del punteggio - tali da non richiedere analisi dettagliate e

volte a cogliere singoli particolari di differenza - che risaltino *ictu oculi* per la loro macroscopica evidenza, cosicché l'incoerenza della valutazione, la sua abnormità per contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio debbono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (Cons. Stato, Sez. II 12 febbraio 2020, n. 1102; 19 ottobre 2021 n. 7034; 11 ottobre 2021 n. 6790; 4 ottobre 2021 n. 6625; 15 febbraio 2021 n. 1382; Sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4733).

Sfugge poi al sindacato giurisdizionale di legittimità ogni concreta valutazione dei titoli o la loro comparazione con quelli degli altri aspiranti, attesa la piena autonomia dei relativi giudizi, con la conseguenza che è improprio - oltre che inammissibile - isolare soltanto alcuni (pochi) titoli per affermare l'incongruenza della valutazione ben potendo essere compensata la deficienza di un titolo dal possesso di altri pure rilevanti (cfr. Cons. Stato, Sezione II, 4 febbraio 2022, n. 780; Sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4930; 30 settembre 2013, n.4852; Sez. II 12 aprile 2023, n. 3717).

Sotto tale profilo anche la rilevanza degli incarichi rivestiti non è di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto (Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 2012 n. 1263, 28 giugno 2016 n. 2866); allo stesso modo anche la valutazione degli incarichi di comando espletati dagli ufficiali scrutinandi rientra all'ampia discrezionalità della Commissione di avanzamento il cui giudizio in ordine alla loro importanza e rilevanza non è sindacabile salvi i casi di macroscopica illogicità o incoerenza (Cons Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n.5044; 11 febbraio 2011, n. 926). La frequenza dei corsi, tra cui quello presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, che pur deve essere considerata ai fini della valutazione per l'avanzamento, non costituisce elemento determinante tale da giustificare di per sé la scelta dell'ufficiale da promuovere, dovendo invece essere valutata nell'insieme di tutti gli altri elementi che concorrono alla determinazione del giudizio di sintesi sulla meritevolezza all'avanzamento di grado (Cons. Stato Sez. IV, 30 ottobre 2018,

n. 6170); ad identiche conclusioni è giunta la giurisprudenza per quanto attiene agli incarichi internazionali che non possono essere presi in considerazione di per sé ai fini delle capacità e delle attitudini, essendo necessario accertare le concrete capacità dell'ufficiale desumibili, in sede di quadro di avanzamento, dall'insieme della documentazione caratteristica (Cons. Stato Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8124). Sono parimenti scarsamente rilevanti il numero degli elogi ed encomi riportati, afferendo alla discrezionalità della Commissione di avanzamento la valutazione della loro entità e rilevanza nell'ambito della globale considerazione della carriera dell'ufficiale; del resto di per sé il numero degli encomi o degli elogi, salvo casi eccezionali, non riveste importanza decisiva ai fini dell'attribuzione di un punteggio superiore, atteso che trattasi di riconoscimenti connessi a specifici comportamenti, e quindi si riferiscono ad aspetti episodici della storia personale dell'ufficiale, mentre la valutazione degli encomi deve essere improntata a considerare se possano considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi (Cons. Stato, Sezione IV, 31 agosto 2018, n. 5122; 16 gennaio 2019, n. 400; Sezione II, 3 ottobre 2022, n. 8455; 13 ottobre 2021, 6790).

Anche le differenze nei titoli di studio (lauree ed eventuali titoli *post lauream*) o la conoscenza delle lingue straniere possono essere considerate solo se espressive di una chiara posizione di preminenza dell'ufficiale rispetto ai colleghi scrutinandi, sempre che la preminenza trovi il suo nucleo fondante e primario nella valutazione svolgimento dei compiti istituzionali (Cons Stato Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10801).

In definitiva ciò che deve essere considerato - onde verificare l'eventuale sussistenza del vizio di eccesso di potere in senso assoluto o relativo - è la complessiva valutazione effettuata della personalità e dell'attività dello scrutinando ed il giudizio globale espresso sul medesimo in assoluto e raffrontato con quello espresso nei confronti di altri ufficiali (Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4733).

Pertanto, tenuto conto dei limiti del sindacato giurisdizionale nella materia *de qua*, le censure circa l'eccesso di potere in senso assoluto possono essere positivamente apprezzate solo quando il giudizio espresso in sede di avanzamento sia manifestamente in contrasto con l'intera carriera di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, etc.), ed esenti da qualsiasi attenuazione di rendimento, sicché sintomi di tale vizio possono cogliersi solo quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio attribuito dalla Commissione di avanzamento nella scheda valutativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3015).

Quanto alle censure di inadeguatezza del punteggio in senso relativo, con cui si lamenta - come nel caso di specie - la mancata uniformità del parametro di giudizio, gli eventuali vizi del giudizio vanno desunti non già dal mero raffronto tra i vari titoli, bensì sulla base di eventuali consistenti contrasti di giudizi, capaci di evidenziare, in modo con chiaro e univoco, l'incoerenza logica della valutazione di portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento dell'ampia discrezionalità attribuita alla Commissione. Non trattandosi di uno scrutinio per merito comparativo, ma di tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni personali degli ufficiali interessati alla progressione di grado, anche le censure di inadeguatezza del punteggio in senso relativo non si fondano su una comparazione quantitativa dei titoli, delle esperienze e di ogni altro dato dei candidati oggetto di valutazione, in competizione tra loro, posto che il giudizio deve essere condotto in senso assoluto (e non comparativo) per ciascun candidato, laddove il raffronto serve solo a dimostrazione dell'applicazione di un criterio di giudizio irragionevolmente non uniforme (Cons. Stato Sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4733; 16 gennaio 2019, n. 400).

Il giudice amministrativo non può mai sostituirsi alla Commissione di avanzamento nella valutazione della qualità dei singoli elementi presi in

considerazione, in quanto anche la verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato nei confronti del ricorrente e degli altri parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all'iscrizione in quadro di avanzamento non può tradursi in una indagine comparativa, ma solo in un esame circa la sussistenza di una macroscopica svalutazione dell'interessato o la sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1506).

Il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento preclude poi che in assenza di elementi nuovi intervenuti nell'intervallo tra le due valutazioni, la precedente graduatoria assuma rilevanza decisiva nel giudizio successivo o che ne derivi una sorta di cristallizzazione della posizione dell'ufficiale, neppure quando si tratti di procedimenti che riguardano l'avanzamento allo stesso grado. Pertanto nulla impedisce che le valutazioni di ogni commissione giungano per ogni soggetto scrutinato a conclusioni difformi da quelle espresse dai punteggi e dall'ordine di inserimento delle posizioni nelle precedenti graduatorie (Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2232).

Non può inoltre sottacersi che le valutazioni compiute dalle Commissioni di avanzamento sono riferite ad ufficiali dotati tutti di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, che non sono - come già accennato in precedenza - la mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità, ossia una ponderazione che non si arresta alla semplice stima del numero e qualità dei titoli di ciascun interessato, ma comportano una valutazione complessiva nell'esercizio di un'ampissima discrezionalità. (Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2017 n. 1614; 9 luglio 2011 n. 4137; Sez. II, 12 aprile 2023, n. 3717).

La discrezionalità della Commissione è - se possibile - maggiore nei casi di avanzamento ai gradi più elevati, in cui gli ufficiali sono tutti dotati di spiccate qualità personali e professionali e hanno svolto tutti rilevanti percorsi di carriera, così che la scelta viene effettuata sulla base di minime differenze,

dovute a caratteristiche specifiche dell'ufficiale o ad un particolare aspetto della carriera.

(Cons. Stato, Sez. II, 10 maggio 2022, n. 3689; Sez. IV, 11 dicembre 2018, n. 6998; 7 aprile 2017, n. 1614; 23 maggio 2016, n. 2112; Sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4095).

Il giudizio espresso dalla Commissione circa “*l'attitudine ad assumere incarichi di grado superiore*” viene considerato un giudizio relativo alla complessiva personalità e attività svolta dell'ufficiale, con una proiezione in futuro delle capacità dimostrate dall'ufficiale nell'arco dell'intera carriera, in relazione a specifici aspetti della personalità connessi agli incarichi del grado superiore; tale giudizio di natura prognostica comporta una valutazione altamente discrezionale che coinvolge personali apprezzamenti dei membri della commissione di avanzamento (Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1102; 3 ottobre 2022 n. 8455).

9.3. Sulla scorta del delineato substrato normativo e giurisprudenziale deve ritenersi che il contestato giudizio espresso dalla Commissione di avanzamento, diversamente da quanto opinato dal TAR, non corrisponda affatto ad un quadro di manifesta illogicità o incongruità con i precedenti di carriera e le precedenti valutazioni del tenente colonnello -OMISSIS-.

9.3.1. In primo luogo, in relazione al principio di autonomia dei giudizi di avanzamento affermato dall'art. 1060 del codice dell'ordinamento militare, non può avere autonoma e decisiva rilevanza la collocazione dell'appellato nel quadro di avanzamento del 2013 (ove peraltro era stato collocato in una posizione anche inferiore a quella del 2014, al 61° posto), mentre lo scavalco da parte del pari grado -OMISSIS-(collocato nel 2013 al 79° posto) può trovare non irragionevole giustificazione nel particolare sviluppo professionale dello stesso nell'ultimo periodo, in cui ha anche ricevuto un encomio.

In ogni caso i giudizi espressi dalla commissione nei confronti dell'appellato sono tutti ampiamente positivi e hanno dato particolare rilevanza sia alla

preparazione professionale (considerata “*validissima*”, “*elevata*” “*apprezzabile*”) che alle “*doti intellettuali e culturali*” (circostanza immotivatamente sottovalutata dal TAR: i commissari hanno fatto riferimento infatti a “*notevole cultura militare*”; “*patrimonio culturale particolarmente apprezzato*” e “*di particolare spessore*”; “*validissimo patrimonio culturale*” ; “*intellettualmente molto dotato*”; “*notevole cultura militare*” ; “*risorse intellettuali e culturali molto valide*”). Anche le qualità, fisiche, morali e di carattere, sono state ritenute “*validissime*” così come l’attitudine ad assumere incarichi superiori, giudicata anche “*notevole*” ed “*elevata*”, laddove nei confronti dei colleghi di pari grado sono stati espressi giudizi sostanzialmente “*eccellenti*” sotto i vari aspetti.

Non può sottacersi poi che l’appellato è stato comunque giudicato idoneo all’avanzamento al grado superiore, mentre la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento è dipesa dalla circostanza di fatto relativi ai posti disponibili per l’avanzamento, con la conseguenza che solo i primi 20 della graduatoria sono stati iscritti per l’avanzamento al grado superiore.

Come sopra evidenziato, la giurisprudenza è costante nel ritenere che le valutazioni dei commissari siano espressione di un giudizio globale che trascende i singoli episodi della carriera. Né d’altra parte, come pure ricordato, il giudice può entrare nel merito di tali valutazioni che, peraltro *ictu oculi*, non risultano macroscopicamente illogiche o irragionevoli: si tratta del resto di ufficiali con analoga anzianità di servizio, che hanno frequentato l’Accademia Aeronautica, il corso di perfezionamento, il Corso Comando e i Corsi presso la Scuola di guerra, nonché con esperienze professionali e culturali rilevanti.

Quanto agli incarichi ricoperti, agli elogi ricevuti e ai corsi frequentati, non può che farsi applicazione degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, secondo cui le valutazioni della Commissione sono di carattere complessivo e trascendono dai singoli corsi frequentati, dagli incarichi ricoperti nonché dalle benemerienze ricevute. Peraltro si deve rilevare che i controinteressati hanno anch’essi una solida preparazione professionale (provenendo tutti dall’Accademia Aeronautica e avendo frequentato il Corso

di perfezionamento, la Scuola di guerra aerea e il Corso Comando); hanno poi ricoperto incarichi di comando e ricevuto benemerenze, nonché alcuni (-OMISSIS-e -OMISSIS-) anche encomi (non attribuiti all'appellato).

Anche in relazione ai posizionamenti ottenuti nei vari corsi non emerge una significativa differenza, non essendosi l'appellato neppure collocato sempre nelle primissime posizioni ma avendo a volte preceduto a volte seguito i controinteressati. Se infatti l'appellato ha avuto una posizione migliore in Accademia (9°) rispetto a-OMISSIS- (36°), -OMISSIS-(42°) e -OMISSIS-(52°), è stato superato da -OMISSIS-nel Corso Comando (-OMISSIS-8° su 33, -OMISSIS-14° su 27), e nel corso di perfezionamento (26°-OMISSIS- 34° -OMISSIS-), mentre nel corso ISSMI e al modulo B della Scuola di Guerra sia -OMISSIS-che -OMISSIS-si sono collocati nella medesima posizione (34° posto al corso ISSMI e 2°posto alla Scuola di Guerra modulo B). L'appellato ha poi superato-OMISSIS- nel corso di perfezionamento (-OMISSIS-34 °,- OMISSIS- 48°); si è collocato in posizioni sostanzialmente analoghe all'-OMISSIS- nei corsi della Scuola di Guerra (al Modulo A -OMISSIS-2°,- OMISSIS- 3°; al Modulo normale -OMISSIS-34° su 54,-OMISSIS- 43° su 63) e al Corso Comando (-OMISSIS-14 su 27;-OMISSIS- 17 su 29);-OMISSIS-non ha però frequentato il Corso ISSMI. -OMISSIS- ha frequentato il modulo B della Scuola di guerra, posizionandosi anch'egli al 2° posto come -OMISSIS-e -OMISSIS-(ma su 16), mentre è si è classificato in posizione peggiore negli altri corsi della Scuola di Guerra e non ha frequentato il corso per il grado di Maggiore; però alla data di chiusura delle note per la valutazione, il 31 ottobre 2013, stava frequentando il Corso ISSMI, in cui si è classificato al primo posto. E' vero che non era un titolo immediatamente valutabile dalla Commissione, ma la brillante posizione conseguita alla chiusura del corso conferma le particolari doti professionali rilevate dalla Commissione al momento della valutazione effettuata nel 2014, rispetto all'ultimo periodo della carriera.

I tre ufficiali controinteressati hanno poi svolto sia incarichi operativi sia incarichi presso gli uffici centrali. Non può non rilevarsi sul punto che non sono state contestate in giudizio le deduzioni dell'Amministrazione appellante circa lo svolgimento da parte dei controinteressati di incarichi in ambito operativo (-OMISSIS- presso l'aeroporto di Ghedi e Pratica di Mare; -OMISSIS-presso l'aeroporto di Ghedi; -OMISSIS- presso l'Aeroporto Amendola e al 70° Stormo di Latina in attività addestrativa); nonché di incarichi presso gli organi di vertice dell'Aeronautica (in particolare -OMISSIS-e-OMISSIS- hanno avuto incarichi presso la Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica – DIPMA, mentre il -OMISSIS-ha svolto incarichi presso il DIPMA in due brevi periodi nel 2012 e nel 2013, e -OMISSIS- presso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica). Inoltre anche-OMISSIS- e -OMISSIS- hanno ricoperto incarichi all'estero (-OMISSIS- presso RAMI di Sheppard,-OMISSIS- al NAEW ECF E3A di Geilenkirchen come il -OMISSIS-); -OMISSIS-invece ha svolto attività di insegnamento presso l'Accademia Aeronautica.

Anche i tre controinteressati hanno, quindi, avuto uno sviluppo di carriera particolarmente brillante in relazione alle attività svolte e agli incarichi ricoperti.

Quanto alle ore di volo complessivamente maggiori dell'appellato non si tratta di un elemento assolutamente determinante ai fini della valutazione delle esperienze professionali, anche se di un ufficiale dell'Aeronautica, giacché, come evidenziato in precedenza, il giudizio della Commissione riguarda la complessiva personalità del candidato in relazione agli incarichi svolti e di volta in volta attribuiti, i quali non sempre sono di carattere operativo (come ad esempio gli incarichi di insegnamento o le attività svolte presso gli uffici di vertice dell'Aeronautica), ma che devono essere considerati ugualmente rilevanti in particolare rispetto alla promozione ai massimi gradi della gerarchia militare. Infatti si tratta dell'avanzamento al grado di Colonnello, per cui i relativi incarichi esulano da attività operative e quindi la Commissione,

nell'esercizio della propria discrezionalità, può ben dare rilevanza anche ad altri aspetti, quali le attività e gli incarichi svolti presso gli uffici centrali dello Stato maggiore dell'Aeronautica.

In ogni caso anche gli altri ufficiali di cui si discute hanno un'esperienza di volo durata per molti anni.

Pertanto anche gli specifici rilievi mossi dal giudice di primo grado, con riferimento alla valutazione degli incarichi svolti nel corso della carriera, non superano la soglia del sindacato ammissibile sulle valutazioni di discrezionalità tecnica.

Infatti, pur essendo i precedenti di carriera e gli incarichi ricoperti dall'appellato particolarmente rilevanti, dal confronto con gli altri candidati, di pari età ed entrati in Aeronautica negli stessi anni, non risulta affatto né una evidente prevalenza dell'appellato, né una irragionevole o illogica sopravvalutazione dei pari grado.

Anche la valutazione delle benemerienze ricevute non denota una posizione di assoluta superiorità dell'appellato, che non risulta aver ricevuto alcun encomio, mentre anche gli altri tre hanno ricevuto come -OMISSIS-medaglie ed elogi e -OMISSIS-e -OMISSIS- anche encomi.

Pertanto i giudizi ottenuti nel 2014 dall'appellato non risultano manifestamente in contrasto con i precedenti di carriera e i giudizi riportati, i quali, pur essendo espressivi di un ufficiale di ottime qualità personali e professionali, non lo hanno visto sempre nelle primissime posizioni.

9.4. In conclusione l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti il ricorso e i motivi aggiunti.

In considerazione della particolarità della materia in questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per

l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e i controinteressati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE
Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.